

Risposta n. 162/2026

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. d, legge 27 luglio 2000, n.212. Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione con indebitamento, di cui all'articolo 2501-bis del Codice civile. Non applicabilità delle limitazioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA ha chiesto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento all'operazione di fusione inversa della società BETA, avvenuta il 27 aprile 2026, nella Società Istante.

Con comunicato diffuso in data ... 2025, BETA (di seguito, anche l'"Offerente"), società di nuova costituzione interamente detenuta da DELTA, a sua volta posseduta al

100 per cento da GAMMA, ha annunciato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (di seguito, l'"Offerta") sulle azioni speciali di ALFA (di seguito, anche l'"Emittente") quotate

L'Offerta ha previsto un prezzo pari a Euro ... per azione speciale (*cum dividendo*) ed è stata promossa su massime n. ... azioni speciali, pari al ... per cento del capitale sociale rappresentato da azioni speciali di ALFA, per pervenire al successivo *delisting* della Società. Alla conclusione del periodo di adesione, compreso tra il ... 2025 e il ... 2025, BETA e GAMMA detenevano, congiuntamente, il ... per cento del capitale sociale rappresentato da azioni speciali dei ALFA (i.e. il ... per cento del capitale sociale complessivo). Inoltre, in data ...2025, l'Offerente ha esercitato il diritto di acquisto (c.d. *squeeze-out*) e, in pari data, le azioni speciali di ALFA sono state revocate dalla quotazione in borsa.

Le risorse finanziarie necessarie per perfezionare l'Offerta sono state fornite prevalentemente da Banca X attraverso un contratto di finanziamento stipulato in data ...2025 (di seguito, "Contratto di Finanziamento") con cui è stata garantita una linea di credito per un importo di massimi Euro ..., utilizzata per Euro ..., ed in parte minore dal socio attraverso un conferimento di circa Euro ... versati a titolo di *equity*.

A seguito del *delisting* delle azioni speciali di ALFA, in base a quanto previsto nel Documento di Offerta del ...2025, la società (partecipata) ALFA incorporerà, attraverso un'operazione di fusione inversa, la società BETA. La Fusione è innanzitutto funzionale al ripagamento, da parte di ALFA, del debito residuo contratto per l'Offerta. Al riguardo, infatti, nel Documento di Offerta si legge che "*Il Contratto di Finanziamento contempla, tra gli impegni assunti dall'Offerente (i.e. BETA, n.d.r.), il completamento, una volta*

conclusa l'Offerta e conseguito il Delisting, della Fusione Post Delisting, entro 12 mesi dalla Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento" (i.e. il ...) posto che laddove "la Fusione Post Delisting non si perfezionasse nei tempi contrattualmente previsti si verificherebbe un evento rilevante ai sensi del Contratto di Finanziamento che determinerebbe il diritto della Banca Finanziatrice di richiedere l'immediato rimborso del finanziamento", con obbligo da parte di BETA di attivarsi tempestivamente per reperire fonti di finanziamento alternative di medio-lungo termine.

In via volontaria - nonché in ottemperanza con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento - la Fusione sarà soggetta alla disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, di cui all'articolo 2501-*bis* del Codice civile.

Entro la fine di ...2026, il Consiglio di amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione ha approvato il progetto di Fusione e la relazione degli amministratori *ex* articolo 2501-*bis* del Codice civile (contenente il Piano economico-finanziario), con rinuncia ai termini di cui agli articoli 2501-*ter*, comma 4, e 2501-*septies*, comma 1, del Codice civile e alla predisposizione delle situazioni patrimoniali, della relazione degli amministratori *ex* articolo 2501-*quinquies* e della relazione dell'esperto chiamato a pronunciarsi sulla ragionevolezza delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione *ex* articolo 2501-*sexies* del Codice civile. In pari data, è avvenuto il deposito del progetto di Fusione e della relazione della società di revisione presso il registro delle imprese competente.

Entro la prima metà di ...2026 è stata rilasciata la Relazione dell'Esperto in merito alla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di Fusione relativamente

alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione.

Il ...2026 sono state assunte le delibere assembleari di approvazione del progetto di Fusione con successivo deposito presso il registro delle imprese competente, unitamente alla Documentazione di Fusione.

Il ...2026 è avvenuta la stipula dell'atto di Fusione ai sensi dell'articolo 2504 del Codice civile. La Fusione ha assunto efficacia giuridica il ...2026, con effetti contabili e fiscali retrodatati al ...2026.

In aggiunta, viene specificato che ALFA partecipa, in qualità di società consolidante, al regime di tassazione di gruppo (cd. "consolidato fiscale nazionale") di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, unitamente alle società controllate TETA e ZETA (società consolidate).

In base al Modello CNM 2025 della Società, le perdite fiscali maturate dal consolidato fiscale facente capo a ALFA ammontano ad Euro Tali perdite fiscali, prevalentemente generate dalla Società, sono maturate nei periodi d'imposta antecedenti al 2024.

Come specificato dall'Istante, in base alla relazione finanziaria semestrale al ...2025 una parte di tali perdite fiscali, pari a circa Euro ..., verrà utilizzata a fronte del reddito imponibile di gruppo conseguito in tale periodo. Pertanto, laddove tale risultato venisse confermato al ...2025 le perdite fiscali residue ante Fusione saranno pari a circa Euro

In base al Modello Redditi SC 2025, relativo al periodo d'imposta ...2024, ALFA non dispone di attributi fiscali propri, quali perdite fiscali conseguite in periodi d'imposta

antecedenti al consolidato fiscale, né eccedenze di interessi passivi ovvero di ACE a riporto da precedenti periodi d'imposta.

In base alle informazioni disponibili alla data di presentazione dell'interpello, l'Istante stima che ALFA non disporrà di attributi fiscali propri al termine del periodo d'imposta 2025 e, analogamente, ipotizza che la Società non maturerà posizioni fiscali soggettive nel corso del periodo interinale compreso tra il ...2026 e la data di efficacia giuridica della Fusione.

Con riguardo alla società incorporata, BETA, viene evidenziato che la stessa è stata costituita in data ...2025 con la finalità di promuovere l'Offerta sulle azioni della Società.

Nel periodo d'imposta antecedente alla Fusione, corrispondente al primo esercizio sociale compreso tra il ...2025 e il ...2025, BETA ha maturato un'eccedenza di interessi passivi pari a Euro ... e perdite fiscali pari ad Euro .. (dati confermati nella documentazione integrativa del 1° giugno 2026). Le perdite fiscali derivano, per la quasi totalità, dai costi relativi ai servizi di assistenza professionale ricevuti nelle fasi prodromiche e realizzative dell'Offerta, mentre gli interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi dell'articolo 96 del TUIR, derivano dalle operazioni di finanziamento effettuate nel contesto dell'Offerta.

Analogamente, BETA ha maturato, nel periodo interinale compreso tra il ...2026 e la data di efficacia giuridica della Fusione, un'eccedenza di interessi passivi pari a Euro ... in riferimento al medesimo finanziamento e perdite fiscali pari a Euro ... (dati confermati nella documentazione integrativa del 1° giugno 2026). Tuttavia, come specificato dall'Istante, tali attributi fiscali 2026 di BETA non sono soggetti alle disposizioni

limitative di cui all'articolo 172, comma 7 del TUIR, in quanto per essi trova applicazione l'Esimente Infragruppo prevista dal combinato disposto degli articoli 177-ter del TUIR e 3, comma 1, lett. a), del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2025 ("DM").

Ai fini della verifica del superamento del test del patrimonio netto, è stato assunto il PN contabile risultante dal bilancio di ciascuna società relativo all'esercizio chiuso al ...2025, in quanto entrambi i Consigli di Amministrazione hanno rinunciato alla predisposizione delle situazioni patrimoniali di dette società.

Per quanto riguarda il soddisfacimento da parte di ALFA dei requisiti per la disapplicazione delle limitazioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR, l'Istante osserva che ALFA supera il Test di Vitalità in relazione all'esercizio 2025 (antecedente alla Fusione), prendendo a riferimento i dati di rilievo (ricavi e costi del personale) dei due esercizi precedenti 2023-2024.

Il PN contabile di ALFA al ...2025 è stimato in misura pari a Euro Negli ultimi 24 mesi non sono stati effettuati conferimenti e versamenti rilevanti ai fini dell'art. 172, comma 7, del TUIR.

Per quanto riguarda il soddisfacimento da parte di BETA dei requisiti patrimoniali e di vitalità previsti per la disapplicazione delle limitazioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR, viene osservato che:

- essendo stata costituita il ...2025, il PN contabile di BETA al ...2025, ridotto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, è pressoché nullo;

- BETA non supera il Test di Vitalità perché non dispone dei bilanci relativi agli esercizi precedenti, necessari per effettuare il confronto previsto dall'articolo 172,

comma 7, del TUIR, e, in ogni caso, perché dalla bozza di bilancio per l'esercizio al ...2025 non risultano ricavi e proventi caratteristici né spese per prestazioni di lavoro subordinato, stante la sua natura di società holding costituita al solo fine di realizzare l'Offerta.

Con la presente istanza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 172, commi 7 e 7-bis, del TUIR e dell'articolo 11 comma 1, lett. d), dello Statuto dei diritti del Contribuente, la Società chiede all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione delle limitazioni al riporto degli attributi fiscali delle società ALFA (incorporante) e BETA (incorporata), coinvolte nella descritta Fusione inversa.

Con nota del ... (prot. RU n. ...), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa alla Società; con successiva nota del ... 2026 (acquisita con prot. RU n. ...), l'Istante ha presentato la documentazione integrativa richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che il riporto in avanti dei suindicati attributi fiscali maturati da BETA non comporti il conseguimento dei vantaggi fiscali indebiti che l'articolo 172, comma 7, del TUIR intende contrastare per le seguenti ragioni.

Le posizioni fiscali di BETA, di cui l'Istante chiede il riporto sono direttamente conseguenti al ruolo di società-veicolo assunto nell'ambito dell'OPA sulle azioni di ALFA, in quanto: (i) le perdite fiscali derivano dai costi sostenuti per i servizi di assistenza professionale relativi alle fasi prodromiche e realizzative dell'OPA,

oltreché dai costi relativi all'ordinaria gestione aziendale (ii) gli interessi passivi sono riconducibili ai finanziamenti contratti per l'OPA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, occorre rilevare che il presente parere è unicamente diretto a una pronuncia in merito alla richiesta di disapplicazione delle limitazioni del diritto al riporto delle posizioni soggettive di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR, in relazione alla fusione inversa per incorporazione di BETA in ALFA, come descritta nell'istanza, e senza che ciò implichi o presupponga il riconoscimento della correttezza del *quantum* delle singole posizioni soggettive passive (*i.e.* perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi indeducibili) indicato. Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione delle posizioni fiscali soggettive sopra citate.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che in questa sede è preclusa, altresì, ogni valutazione in merito alla sussistenza dei profili di abuso del diritto, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'operazione di fusione e delle altre eventuali operazioni connesse o collegate o sui singoli atti e negozi attraverso i quali sono state attuate, nonché la valutazione in ordine all'esistenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali, sottese all'operazione stessa.

Per le ragioni che si andranno a esporre e alle condizioni sopra richiamate, la scrivente fornisce parere favorevole alla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR.

In materia di fusioni, si ricorda che in base all'articolo 172, comma 7, del TUIR (come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concernente la "*Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF- IRES)*") le perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione, compresa l'incorporante, possono essere portate in diminuzione dal reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:

1. per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite (c.d. "test del patrimonio netto"); tale valore deve essere determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, comma 1, del Codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del Codice di procedura civile. A tali fini, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del Codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici);

2. a condizione che la società rispetti il c.d. "test di vitalità", ossia che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

Come chiarito nella Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 192 del 2024, con quest'ultimo decreto delegato *"È stato così attuato il criterio direttivo della delega fiscale che prevede la revisione del limite quantitativo al riporto delle perdite nel caso di operazioni di fusione/scissione, rappresentato dal patrimonio netto contabile della società dotata di perdite fiscali, in quanto esso è un indicatore del tutto approssimativo*

della capacità dell'attività produttiva, da cui sono derivate le perdite fiscali, di generare futuri redditi imponibili. È, infatti, palese che tale capacità prospettica è scarsamente rappresentata dal valore contabile del patrimonio netto (o meglio, non ha alcun collegamento logico con esso). Si è ritenuto quindi appropriato introdurre, quale nuovo limite quantitativo, con il valore economico del patrimonio netto che rappresenta un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali e che, peraltro, è un parametro già oggi valorizzato dalla stessa Agenzia delle entrate in alcune risposte a interpelli disapplicativi delle norme limitative del riporto delle perdite".

La richiamata Relazione illustrativa specifica, ulteriormente, sul tema che *"si è ritenuto opportuno mantenere, come limite quantitativo alternativo, quello del patrimonio netto contabile in modo da evitare di imporre il ricorso alla redazione di una relazione di stima anche quando le perdite da riportare non eccedono tale limite"*, chiarendo che l'onere per il contribuente di far periziare il valore economico del patrimonio netto alla data di effettuazione dell'operazione non sussiste solo nel caso in cui il valore contabile dello stesso è capiente rispetto all'ammontare dei *tax asset* che il soggetto intende riportare. Diversamente, il diritto al riporto delle posizioni fiscali che eccedono il patrimonio netto contabile è subordinato alla valutazione del valore economico dello stesso, come risultante dalla predetta relazione giurata di stima. In assenza di essa, come previsto dalla norma, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del Codice

civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.

La Relazione in commento riporta, inoltre, che *"in continuità con la disciplina previgente, per motivi antielusivi, il patrimonio netto contabile va assunto al netto dei conferimenti e versamenti operati negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti rispetto alla data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale rilevante (senza considerare i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici). In coerenza con quanto previsto ai fini del computo del patrimonio netto contabile, si è stabilito che anche in ipotesi di utilizzo, quale limite quantitativo, del valore economico del patrimonio netto il medesimo è determinato senza tenere conto degli effetti sulla valutazione dello stesso dei contributi e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla predetta data; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici"*.

Nel contesto della riformata disciplina, il diritto al riporto delle posizioni fiscali è pertanto subordinato alla valutazione del valore economico dello stesso, come risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del Codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del Codice di procedura civile.

In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del Codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i predetti versamenti non

si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici e tale limite non risulta più disapplicabile. Resta ferma, invece, la possibilità di chiedere la disapplicazione del solo limite costituito dalla nettizzazione del valore del patrimonio netto contabile dei conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.

Il comma 7-ter del menzionato articolo 172 estende l'applicazione del limite sopra indicato *"agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

La *ratio* delle limitazioni poste dall'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa (da ultimo, cfr. la circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).

In proposito, si ricorda che la disposizione in esame richiede che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite se non esiste più l'attività economica cui tali perdite si riferiscono (cfr. la risoluzione n. 116/E del 24 ottobre 2006, la risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 e la citata circolare n. 9/E del 2010).

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha, inoltre, introdotto l'articolo 177-*ter* del TUIR, il quale prevede che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali (e delle altre posizioni fiscali) di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-*bis*, e 173, comma 10, non si applicano nel caso di operazioni realizzate all'interno dello stesso gruppo. Tuttavia, l'articolo 177-*ter* non si applica alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d'imposta antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (fino al 2023 per i periodi d'imposta coincidenti con anno solare).

Ciò premesso, con riferimento alla posizione della società incorporata BETA, l'applicazione della disposizione normativa in esame non consentirebbe il riporto delle perdite fiscali pregresse nella misura di Euro ... e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili nella misura di Euro ..., per un totale di posizioni soggettive pari a Euro

Detta società, infatti, presenta ricavi risultanti dalle voci di conto economico A1 e A5 e costi per il personale dipendente pari a ..., e pertanto non supera il test di vitalità di cui all'articolo 172 del TUIR. Inoltre, non supera il test del patrimonio netto dal momento che il patrimonio netto di riferimento risulta negativo per effetto della nettizzazione dei conferimenti/versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti.

Per quanto riguarda le posizioni della società incorporata di cui viene chiesto il riporto, occorre chiarire che le stesse si riferiscono unicamente alle posizioni maturate da BETA nel periodo d'imposta 2025. Con riferimento agli attributi fiscali maturati nel 2026, infatti, trova applicazione l'esimente di cui all'articolo 177-*ter* del TUIR.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. *a*), del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2025 ("DM") di attuazione dell'articolo

177-ter, comma 2, del TUIR, ha stabilito che si considerano "infragruppo" le *"perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta nei quali le società partecipanti a dette operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall'inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali"*.

Inoltre, la Relazione illustrativa al DM ha precisato che *"nel caso di società con esercizio coincidente con l'anno civile, (...) qualora l'ingresso nel gruppo della società della quale è stato trasferito il controllo sia avvenuto nel corso dell'anno n (ma in una qualsiasi data diversa dal 1° gennaio dell'anno n), la condizione è rispettata per le perdite conseguite nel periodo d'imposta n+1 e nei periodi d'imposta successivi"*.

Pertanto, considerando che BETA è entrata a far parte del Gruppo nel corso del 2025 (è stata costituita il ...), l'esimente di cui all'articolo 177-ter del TUIR risulta applicabile unicamente alle posizioni fiscali maturate a partire dall'anno successivo. Conseguentemente, l'istanza di disapplicazione riguarda esclusivamente le posizioni maturate nel 2025.

Per quanto riguarda, invece, ALFA non si procede alla disamina disapplicativa nel presupposto che rispetto alla stessa non sussistono le condizioni che determinano l'operatività dell'articolo 172, comma 7, del TUIR. Infatti, per quanto riportato nell'istanza di interpello, detta Società non possiede posizioni fiscali da riportare.

In particolare, ALFA partecipa, in qualità di società consolidante, al regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR unitamente alle società controllate TETA e ZETA (società consolidate).

Come chiarito nella Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010, in ipotesi di fusione che non interrompe la tassazione di gruppo, le disposizioni di cui all'articolo 172,

comma 7, del TUIR non trovano applicazione con riferimento alle perdite fiscali prodotte in vigore del consolidato. Inoltre, per quanto riportato nell'istanza di interpello, la Società non presenta nel periodo d'imposta ... attributi fiscali propri, quali perdite fiscali realizzate ante consolidato ovvero eccedenze di interessi passivi ed ACE a riporto.

Pertanto, non essendo la società incorporante dotata di perdite fiscali (dal momento che le stesse sono nella disponibilità della *fiscal unit*) e non avendo eccedenze di interessi passivi indeducibile né eccedenze ACE, non troveranno applicazione le limitazioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR.

Come chiarito nell'istanza di interpello, BETA ha svolto il ruolo di veicolo funzionale all'acquisizione della totalità delle azioni di ALFA in circolazione sul mercato, con conseguente *delisting* della Società stessa. In particolare, alla conclusione dell'Operazione di acquisto (che si è conclusa in data ...), BETA deteneva una partecipazione rappresentativa del ... per cento del capitale sociale rappresentato da azioni speciali, per una partecipazione complessiva pari al ... per cento del capitale sociale complessivo della società incorporante.

Come descritto nella Relazione dell'esperto *ex* articolo 2501-bis, comma 4, del Codice civile, *"Da un punto di vista giuridico, va osservato come la fusione di cui si tratta non rientri nella fattispecie disciplinata dall'art. 2501-bis cod. civ., il quale trova applicazione esclusivamente nei casi in cui un soggetto contragga indebitamento al fine di acquisire il controllo (come definito dall'art. 2359 cod. civ. e dall'art. 93 TUF) della società target. Nel caso in esame, va precisato, BETA non ha acquisito, nell'ambito e ad esito dell'Offerta, il controllo di ALFA, in quanto GAMMA deteneva già prima dell'Offerta, il controllo di diritto su ALFA ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art.*

93 del TUF. La fusione è pertanto soggetta alla disciplina di cui all'articolo 2501 bis del Codice civile in via meramente volontaria e unicamente in ottemperanza a quanto previsto dal contratto di finanziamento sottoscritto in data ... tra BETA, in qualità di beneficiario, e Banca X, in qualità di banca finanziatrice, per un importo massimo di Euro ... a copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Speciali (il "Contratto di Finanziamento")".

In relazione alla situazione di BETA, la società portatrice di perdite fiscali e di eccedenze di interessi passivi non supera né i limiti imposti dal citato comma 7 dell'articolo 172 in relazione al test di vitalità economica (ricavi e costi per personale assenti), né il limite quantitativo del patrimonio netto (dovendo esso venire depurato di tutti i conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla situazione patrimoniale assunta nel progetto di fusione). In particolare, il bilancio al ... di BETA non presenta ricavi e proventi caratteristici né spese per prestazioni di lavoro subordinato, e presenta un patrimonio netto pari a Euro ... che, depurato dei conferimenti effettuati nel corso del 2025 (pari a Euro ...) assume valenza negativa.

Nel caso di specie, l'Istante evidenzia che BETA è una società veicolo costituita *ad hoc* che ha svolto una funzione meramente strumentale all'Offerta di pubblico acquisto delle azioni quotate sul mercato di ALFA.

Come, infatti, desumibile dai dati forniti nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, BETA, pur non avendo generato ricavi né proventi caratteristici, ha sicuramente agito strumentalmente ai fini della realizzazione dell'Operazione rappresentata, investendo il denaro ricevuto in virtù del contratto

di finanziamento per acquistare le azioni di ALFA al prezzo di Euro Inoltre, ha effettivamente gestito e portato a termine le attività necessarie per concludere tale acquisizione ed ha per questo sostenuto anche costi per i servizi di assistenza professionale relativi alle fasi prodromiche e realizzative dell'OPA.

In particolare, i costi per servizi sostenuti da BETA, sulla base di un rendiconto al ...2026 (allegato n. 7 alla documentazione integrativa), sono ascrivibili a:

- consulenze professionali per Euro ..., comprensivi del compenso maturato a favore della società di revisione ...;
- compensi maturati a favore del collegio sindacale per Euro ...;
- costi legati alla promozione dell'OPA, non capitalizzabili, per Euro

L'operatività meramente strumentale all'Operazione descritta è testimoniata anche dalla Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al ... di BETA, ove si legge che: *"Il risultato riflette la natura non operativa della Società e la circostanza che l'attività svolta nel periodo è stata quasi interamente assorbita dall'esecuzione dell'operazione straordinaria, dalla struttura dei costi professionali correlati e dagli oneri finanziari connessi al debito contratto per l'acquisizione della partecipazione"*.

Ciò posto, ai fini della valutazione della fattispecie in esame, si ritiene che debba assumere rilievo la *ratio* sottesa alla disciplina limitativa, volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali. Nel caso di specie, la società veicolo BETA risulta priva di una propria autonoma operatività economica, essendo stata costituita esclusivamente per realizzare l'acquisizione della partecipazione della società *target* (ALFA) e destinata (come è fisiologico in tali operazioni e come è effettivamente avvenuto), a essere incorporata da quest'ultima.

Con riguardo alle posizioni soggettive fiscali di BETA riportabili a seguito della fusione, si ritiene, dunque, che non trovino applicazione le limitazioni qualitative e quantitative, aventi come parametro i test di vitalità economica e il patrimonio netto contabile di BETA, di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR, poiché nel caso concreto nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare è ravvisabile con riferimento al loro riporto, dal momento che la società veicolo (BETA):

(i) è una società di nuova costituzione, costituita per acquistare, attraverso l'utilizzo di *equity* e della provvista derivante da un finanziamento bancario, una partecipazione nella società *target*;

(ii) ha impiegato effettivamente le proprie risorse e i finanziamenti ricevuti per effettuare tale acquisto;

(iii) dal bilancio al ...2025 risulta che il suo patrimonio è costituito esclusivamente, dal lato attivo, dalla partecipazione acquistata (Euro ...) e da altre attività marginali strettamente connesse all'operazione di acquisto (credito IVA, pari a Euro ..., e disponibilità liquide, pari a Euro ...), e, dal lato passivo, da passività strumentali all'acquisto della partecipazione della società *target* (debiti per finanziamenti, pari a Euro ...);

(iv) dispone di posizioni soggettive fiscali derivanti esclusivamente dai costi e dagli interessi passivi necessari per l'acquisizione della società *target*.

In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che nella fattispecie in esame non trovino applicazione le limitazioni di cui al comma 7 dell'articolo 172 del Tuir con riferimento alle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi indeducibili di BETA.

Si rammenta che detti *asset* fiscali di BETA sono da considerare, comunque, pregressi al consolidato di cui ALFA è consolidante, per cui sono utilizzabili esclusivamente per compensare eventuali redditi imponibili realizzati dalla società incorporante (*cfr.* articolo 7, comma 1, del citato DM del 27 giugno 2025).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)